



**REGIONE PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE ANIMALE  
SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA  
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE –  
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR**

**Ai Direttori Generali Aziende ed Enti SSR**

**Alle Associazioni datoriali dell'Ospedalità privata**

**Agli Ordini Professionali**

**Al Responsabile Comunicazione Istituzionale - Regione  
Puglia**

**OGGETTO: Circolare in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.**

In riferimento all'esercizio temporaneo in deroga al riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero, nelle more dell'adozione di apposito atto di Giunta, con la presente circolare si ripercorre la normativa intervenuta al fine di fornire chiarimenti.

Come noto, l'art. 13 del D.L. 18/2020, derogando alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito *"l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea"*. Tale prima formulazione prevedeva che le Regioni e le Province autonome, a seguito di presentazione di apposita istanza, potessero procedere al reclutamento temporaneo di tali operatori.

Tale norma è stata successivamente integrata, allargando la platea anche ai cittadini di Paesi extra-UE oltre che agli Operatori Socio-Sanitari, consentendo l'espletamento anche di lavoro autonomo, nonché di lavoro presso strutture sanitarie private accreditate interessate dall'emergenza COVID.

La possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero è stata, successivamente ampliata, con D.L. n. 105/2021 art. 6 bis, convertito in legge n.126/2021, anche alle strutture non correlate alla gestione dell'emergenza COVID e al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario. La vigenza del citato articolo 6-bis del D.L. n. 105/2021 è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con D.L. n. 24/2022, convertito in legge n. 52/2022.

Con successivo art. 4-ter del D.L. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prevedendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di un riconoscimento in deroga, oltre che l'obbligo per lo stesso professionista di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi, comporta la sospensione del riconoscimento.

Sta di fatto che, con successivo art. 15 del D.L. n. 34/2023, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di che trattasi. Tale articolo, al comma 4, ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del D.L. n. 198/2022 relativo all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e ha introdotto una proroga dalla vigenza della normativa al 31.12.2025 per tutti coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale.

L'entrata in vigore di tali norme è stata, tuttavia, subordinata all'adozione di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3 del citato art. 15 ha, inoltre, stabilito che, nelle more dell'adozione della citata intesa, restano vigenti le norme di cui 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre

[Regione Puglia](#)

**SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

Via Gentile, 52 – I° Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043 - Fax: 080 5403419

risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE ANIMALE**

**SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA**

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE –  
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR**

2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 272.

**Attualmente, quindi**, e fino all'adozione di apposita intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che dia attuazione a quanto previsto dal citato art. 15 del DL n. 34/2023, **la materia è regolata dall'art. 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.**

Sulla base della normativa vigente, quindi, l'esercizio temporaneo dell'attività sanitaria può essere svolta da personale sanitario non in possesso del riconoscimento del titolo di studio estero sia presso *strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario* fino al prossimo 31 dicembre 2023.

Solo nel caso di reclutamento ed esercizio temporaneo dell'attività sanitaria presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale e, quindi, anche nel caso di svolgimento di attività sanitarie in strutture private accreditate all'esercizio, è necessario presentare istanza alla competente Regione, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza con conseguente adozione di apposito atto di istruzione delle domande.

A tal fine i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovranno presentare:

- a) istanza, corredata di copia del titolo di studio, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
- b) copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza, unitamente a traduzione giurata della stessa;
- c) copia di documento d'identità in corso di validità.

La predetta documentazione dovrà pervenire ai competenti Uffici regionali all'indirizzo pec [risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it](mailto:risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it).

Il reclutamento e l'esercizio temporaneo dell'attività sanitaria presso datori di lavoro diversi dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, invece, è svolto senza la preventiva comunicazione alla competente regione, secondo quanto previsto dal già citato articolo 6-bis del D.L. n. 23/07/2021, n. 105.

Tutti coloro che siano già in possesso di provvedimento regionale di riconoscimento del titolo, in deroga alla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, potranno continuare ad operare fino al 31 dicembre 2023, salvo intervento, nelle more, di diversa e/o contraria normativa in merito.

Si invitano i Direttori Generali di Aziende ed Enti del SSR, le Associazioni datoriali dell'ospedalità privata, gli Ordini professionali, a voler dare ampia diffusione alla presente circolare anche mediante la pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Si chiede, infine, al Responsabile della Comunicazione Istituzionale che la presente circolare sia pubblicata sull'apposita sezione del sito istituzionale di questa Regione così da garantire un'ampia diffusione dell'informazione.

**La Funzionaria Istruttrice**

Daniela Pizzuto  
Firmato digitalmente

**La Responsabile P.O.**

Angela Capozzi  
Firmato digitalmente

**La Dirigente del Servizio SGAT**

Antonella Caroli  
Firmato digitalmente

**Il Dirigente di Sezione SGO**

Mauro Nicastro  
Firmato digitalmente

**Il Direttore del Dipartimento**

Vito Montanaro  
Firmato digitalmente

[Regione Puglia](#)

**SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

Via Gentile, 52 – 1° Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043 - Fax: 080 5403419  
[risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it](mailto:risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it)

